



Camera di Commercio
Pisa



ISTRUZIONI OPERATIVE SUL DEPOSITO NEL R.I. DEGLI ATTI DI
TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L. A CURA DI UN
INTERMEDIARIO ABILITATO

OTTOBRE 2009

ISTRUZIONI OPERATIVE SUL DEPOSITO NEL R.I. DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L. A CURA DI UN INTERMEDIARIO ABILITATO

Generalità

Una delle novità di maggior rilievo contenuta nella legge 133/2008 è senza dubbio l'art. 36, comma 1 bis, concernente il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni di S.r.l. Secondo questa nuova disposizione, le parti possono, in alternativa alla redazione della scrittura privata autenticata da parte di un Notaio, decidere di sottoscrivere digitalmente un contratto di cessione di quote e poi di avvalersi di un intermediario, abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater della L. 340/2000 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati) ai fini del deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Forma dell'atto

Sebbene il contratto di trasferimento della partecipazione non richieda la forma scritta ad substantiam e si perfezioni fra le parti anche attraverso il semplice consenso, ragioni di ordine pratico rendono pressoché indispensabile il ricorso alla forma scritta. Tale formalizzazione è infatti necessaria ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese (ad regularitatem) e per rendere successivamente efficace il trasferimento nei confronti della società.

Efficacia

Pertanto:

- la titolarità della quota si trasferisce con il consenso delle parti;
- per poter essere opponibile nei confronti dei terzi l'atto dovrà essere iscritto presso il Registro delle Imprese;
- per poter essere opponibile nei confronti della società l'atto dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese (art. 16 co. 12 quater L. 2/2009);
- rimangono invariate le disposizioni di cui all'art. 2470, 3° comma secondo cui, qualora la quota fosse alienata dal cedente con contratti successivi a più persone, prevale il cessionario che in buona fede abbia richiesto per primo l'iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese.

Il documento informatico

Ai fini del deposito, l'atto di trasferimento delle partecipazioni deve assumere le caratteristiche del documento informatico originale cioè deve risultare sottoscritto digitalmente da tutti i contraenti. Ciò implica che tutte le parti del contratto siano munite di firma digitale.

In questa prima fase di applicazione della nuova disciplina, il formato del documento informatico che sarà accettato da parte del sistema camerale è il **PDF/A**, standard riconosciuto a livello internazionale per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici, che esclude la possibilità che il documento sia modificato. Si deve evidenziare inoltre che, ai fini del deposito telematico è **inammissibile il ricorso a procedure di digitalizzazione di "secondo grado"**, consistenti ad esempio nella scansione e nella successiva sottoscrizione digitale di un atto redatto su carta e firmato manualmente. In tal caso, infatti, si determina la creazione di una copia digitale (semplice) dell'atto,

laddove il regolamento del registro delle imprese impone, in caso di atti non notarili, la presentazione all'ufficio dell'atto in originale o in copia autentica.

Dal 1° Giugno 2009 l'atto di trasferimento delle partecipazioni dovrà essere sottoscritto digitalmente anche dal professionista incaricato ai sensi dell'art. 31, co. 2 quater L. 340/2000 (Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° Aprile 2009)

Marcatura temporale

Fondamentale rilievo assume la cd. marcatura temporale dell'atto, ovvero la validazione del contratto sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti; la marcatura temporale è necessaria al fine di attribuire al documento informatico una data certa.

Ai fini dell'individuazione del termine per la richiesta di iscrizione, il documento informatico dovrà essere munito di marcatura temporale all'atto dell'apposizione della sottoscrizione digitale ad opera dell'ultimo contraente.

La marcatura temporale determinerà la data dell'atto che dovrà essere riportata nel modello S6 da utilizzarsi per l'invio telematico del documento informatico all'ufficio del Registro delle Imprese tramite il programma Fedra.

Pubblicità

Termini

L'Ufficio competente a ricevere la pratica telematica in oggetto è quello della sede legale della società e la domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'atto (o più precisamente dalla **conclusione del contratto**).

Registrazione

Prima che l'atto sia depositato al Registro delle Imprese, questo dovrà essere sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, scontando l'imposta di registro in misura fissa prevista dall'art. 11 della tariffa allegata al D.P.R. 131/68 e pari ad Euro 168,00.

Si fa presente infatti che l'art. 65 del DPR 131/86 vieta all'Ufficio del Registro delle Imprese di ricevere atti, soggetti ad imposta di registro, che non siano stati registrati. Si ricorda inoltre, che la recente risoluzione ministeriale n. 225/E del 5.6.2008, ha previsto che in caso di cessione plurima di un'unica quota di partecipazione a più cessionari, l'imposta di registro in misura fissa deve essere applicata tante volte quante sono le disposizioni negoziali poste in essere dalle parti ovvero più genericamente una tassa fissa per ogni cessione di quota contenuta nell'atto.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° Aprile 2009, in attuazione dei commi 10 bis e 10 ter art. 16 Legge n. 2/2009, diventa obbligatoria la registrazione telematica degli atti di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. a partire dal 1° giugno 2009: l'obbligo ricade sugli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater Legge 340/2000, i quali dovranno altresì disporre il pagamento telematico delle relative imposte autoliquidate.

Per le modalità di registrazione si rinvia alle indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate .

Modulistica

La Modulistica da utilizzare è il Modello S6 predisposto avvalendosi del programma FEDRA o equivalente.

Documentazione

All'istanza dovrà essere allegato l'atto di cessione sottoscritto digitalmente da parte del/i cedente/i e del/i cessionario/i.

Dal 1° giugno 2009, divenendo obbligatoria la registrazione telematica degli atti di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l., in seguito al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° Aprile 2009 sopra richiamato, l'originale informatico dell'atto di cessione dovrà essere sottoscritto digitalmente, oltrechè dalle parti contraenti, anche dal professionista incaricato, marcato temporalmente e corredato dalla comunicazione di avvenuta ricezione dell'atto contenente gli estremi di registrazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate.

Gli estremi di registrazione dovranno essere inseriti nell'apposito campo B (estremi dell'atto) presente all'interno del Modello S6.

Il professionista incaricato dovrà, quindi, provvedere alla trasmissione, apponendo la propria firma digitale e, qualora non sia in possesso del certificato di ruolo, dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000:

- di essere iscritto all'ordine dei Dott. Commercialisti e degli Esperti contabili di _____ al numero _____;
- di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione.

Diritti di segreteria e Imposta di bollo

Il deposito dell'atto è assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria per un importo pari ad Euro 90,00 e sconta l'imposta di bollo per l'importo di Euro 65,00.

Controllo dell'ufficio (Art. 11, comma 6, DPR 581/95)

Il controllo dell'ufficio sarà diretto alla regolarità formale della domanda presentata verificando che:

1. sia stato regolarmente compilato il modello di domanda ovvero il MOD S6;
2. la domanda sia stata sottoscritta digitalmente da parte di un professionista abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater, della L. 340/2000;
3. il certificato di sottoscrizione del professionista sia in corso di validità;
4. l'atto di cessione nel formato PDF/A sia stato allegato e sottoscritto digitalmente dai contraenti e dal 1° giugno 2009 anche dal professionista incaricato, **con apposizione della marcatura temporale**;
5. il formato del documento informatico sia pdf/A o tiff (solo nel periodo transitorio)
6. i certificati di sottoscrizione dei contraenti siano in corso di validità;
7. l'atto sia stato sottoposto a registrazione secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate;
8. sia stato effettuato il pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

La mancanza di una delle suddette condizioni determinerà il rifiuto della domanda di iscrizione.

Non si procederà ad alcun controllo per quanto attiene la validità dell'atto; in particolare, l'ufficio non verificherà il rispetto di eventuali clausole di prelazione, gradimento o di intrasferibilità.

Sanzioni

In caso di trasmissione tardiva dell'atto sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2194 c.c. nei confronti del soggetto incaricato al deposito.

Casi particolari

Dichiarazione di unipersonalità o di ricostituzione della pluralità dei soci

Qualora per effetto dell'atto di trasferimento di quote, la Srl diventi unipersonale o da unipersonale diventi pluripersonale, gli amministratori dovranno provvedere al deposito della dichiarazione di cui all'art. 2470, comma 4, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale (art. 16 comma 12 quater L. 2/2009).

Mortis causa

Nulla è variato in caso di trasferimento di quote a causa di morte.

Esclusioni

Le sole operazioni sulle quote di S.r.l. per le quali è possibile avvalersi del professionista sono quelle che trasferiscono il diritto di proprietà per atto tra vivi a titolo oneroso.

Soppressione dell'obbligo del deposito dell'elenco dei soci annuale (2478 bis e 2435 bis c.c.)

L'art. 16 comma 12 octies L. 2/2009 ha soppresso l'obbligo del deposito dell'elenco dei soci annuale al registro delle imprese unitamente al bilancio di esercizio.

Certificati e Visure degli assetti proprietari

Si fa presente che dai certificati e dalle visure degli assetti proprietari rilasciati dal Registro delle Imprese risulterà l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su partecipazioni ad una certa data ed i trasferimenti di partecipazioni avvenuti in un determinato intervallo temporale.

Archiviazione degli atti

L'Ufficio R.I. dovrà provvedere all'archiviazione degli atti di cui è richiesta la pubblicazione, in modo da renderli immediatamente accessibili ai soggetti interessati.

Controlli sulle dichiarazioni

Si fa presente che l'ufficio potrà procedere, successivamente all'acquisizione del trasferimento di partecipazioni, a controlli anche a campione, sulle istanze presentate contenenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Il Conservatore R.I.
(Dott.ssa Giuliana Grison)

APPOSIZIONE MARCATURA TEMPORALE

Un atto di cessione di quote deve avere necessariamente almeno 2 firme digitali (una del cedente ed una del cessionario) che potrebbero essere apposte anche in momenti diversi. Al fine di attribuire data ed ora certa ad un file firmato digitalmente è necessaria l'apposizione della cosiddetta "marcatatura temporale".

L'utilizzo del servizio di marcatatura temporale prevede l'acquisto preventivo delle relative marche, che può essere effettuato tramite il negozio on-line del sito Inforcert: <https://www.firma.infocert.it>.

Apposizione delle firme digitali e della marcatatura temporale

- la prima firma digitale dovrà essere apposta al file in formato pdf, generando un file con estensione "p7m";

- per aggiungere ogni altra firma si dovrà richiamare il file "p7m" con le firme già apposte precedentemente;

- il file "p7m" contenente tutte le firme digitali verrà marcato temporalmente assumendo l'estensione "m7m".

Considerato che:

- 1) i documenti informatici possono essere marcati temporalmente una sola volta
- 2) dopo l'apposizione della marcatatura temporale i file "m7m" non possono più essere firmati digitalmente

la marcatatura temporale potrà essere effettuata solo dopo che sono state apposte tutte le firme digitali dei contraenti sull'atto di trasferimento di quote o, in alternativa, all'atto di apposizione dell'ultima firma digitale (mediante la funzione "marca e firma").